FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 257/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 24 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco; Avv. Alessandro Luciano, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DELL'U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIGNATTA LUCIANO ARIEL SEGUITO GARA PALAZZOLO/NOTO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Noto di Noto (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa recalmo.
- 2. RICORSO DEL S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. APUZZO MATTEO SEGUITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/CTL CAMPANIA DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 3. RICORSO DELL'A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA €2.000,00 CON DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4. RICORSO DALL'A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ANASTASI GIUSEPPE INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)
- La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al signor Anastasi Giuseppe a 2 giornate di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5. RICORSO DALL'A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SCOPPETTA SALVATORE INFLITTA SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/PRO CAVESE 1394 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 6. RICORSO DALL'U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/CALCIO CHIERI 1955 DEL 14.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 135 del 15.4.2013)
- La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 7. RICORSO DALL'A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE INFLITTA AL CALC. CARDACI GABRIELE SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)
- La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 8. RICORSO DALL'A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE INFLITTA AL CALC. RAPARELLI PATRIZIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)
- La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DALL'A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALC. NOVELLO PASQUALE SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DALL'A.S.D. CITTÀ DI MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL CALC. TERRACCIANO ANTONIO SEGUITO GARA DI PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FIDENE/CITTÀ DI MARINO DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Marino Calcio di Marino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DAL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CREMONINI THOMAS SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, 1913 SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 13.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 15.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 24 aprile 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete